

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DELLA BASILICATA
(A.R.P.A.B.)**

Ente di diritto pubblico (art. 3, legge regionale 14/09/2015, n. 37)

POTENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE
DELIBERAZIONE N. 227**

L'anno duemilasedici, addì 6 del mese di *MAGGIO* nella sede dell'A.R.P.A.B. sita in Via della Fisica n. 18 C-D, è stata adottata la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: Presa d'atto verbale n.26 dell'OIV della Regione Basilicata e adempimenti conseguenti.

su proposta della:

Struttura Centrale

Settore: Amministrativo

U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO

- L'atto non comporta impegno di spesa
- Assunto impegno contabile su cap. vari - Bilancio prev.2016 - per €
- " " " n. sul cap. - Bilancio prev.ne 2016. - per €
- " " " n. sul cap. - Bilancio prev.ne 2016 - per €
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale..... per €
- Il pagamento delle competenze stipendiali avverrà su Cap. vari Bilancio di prev.ne 2016.

U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO
.....

IL DIRETTORE GENERALE

Vista:

- la Legge della Regione Basilicata n. 37 del 14 settembre 2015 "Riforma Agenzia regionale per l'ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)";

Visti e Richiamati

- Il D.Lgs.n.150/2009 smi concernente "*ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- La LR.n.31/2010 concernente disposizioni di adeguamento della normativa regionale al D.Lgs.n.150/2009 smi;
- la DGR n.559 del 29.04.2015 "*Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, dei dirigenti generali e dei dirigenti della Regione Basilicata, Organismi subregionali e di tutti gli Enti strumentali del Sistema Basilicata*";

Vista la nota prot.n.93/OIV del 5.05.16 dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regionale Basilicata, acquisita al prot.agenziale n.5249 stessa data ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, concernente la trasmissione del verbale n.26 in riscontro alla richiesta di validazione del processo valutativo, ai fini dell'erogazione dei compensi incentivanti la produttività del personale non dirigente dell'ARPAB per l'annualità 2014;

Vista e Richiamata la Deliberazione n.169 del 25.03.2016 concernente presa d'atto dei verbali relativi alle riunioni del 4.03.16 e del 24.03.16 tra delegazione trattante dell'ARPAB e OOSS comparto;

Visti

- il parere ARAN RAL_1830, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- il parere MEF-RGS prot.n.82500 del 24.01.2013, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di poter prendere atto del predetto verbale, per i seguiti di competenza;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati:

- di prendere atto verbale n.26 dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regionale Basilicata, trasmesso con nota prot.n.93/OIV del 5.05.16 acquisita al prot.agenziale n.5249 stessa data ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, concernente riscontro alla richiesta di validazione del processo valutativo, ai fini dell'erogazione dei compensi incentivanti la produttività del personale non dirigente dell'ARPAB per l'annualità 2014,
- di dare atto del detto verbale n.26 dell'OIV per cui pertanto non si rende possibile l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività del personale non dirigente dell'ARPAB per l'annualità 2014;
- di formulare all'ARAN quesito in merito alla possibilità di utilizzo delle risorse accantonate ai fini dell'erogazione dei compensi incentivanti la produttività del comparto e dei risultati della dirigenza e non erogabili, corrispondentemente a quanto indicato dai richiamati pareri ARAN RAL_1830 e MEF-RGS prot.n.82500/2013 per l'area contrattuale Regioni Autonomie Locali;
- di trasmettere, a cura della Sig.ra Caputo, il presente atto al Dip.Presidenza della Giunta Ufficio Valutazione e merito ed all'OIV della Regione Basilicata;
- di dare atto che la pubblicazione, a cura della Sig.ra Caputo, sull'Albo Pretorio e sito web dell'Agenzia costituisce notifica agli interessati;

- di trasmettere, a cura della Sig.ra Caputo, il presente atto al Responsabile per la Trasparenza ed Integrità Dr.ssa Cammarota;
- di dare atto che il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile per consentire il celere dispiego degli strumenti per l'attuazione della LR.n.37/2015 e che non è soggetto al controllo di cui all'art. 17 della Legge regionale n. 11 del 14/07/2006.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Raffaele Giordano)




Il Direttore Generale
(dott. Edmondo Iannicelli)



PEC 05 MAG 2016

Prot. 0005242



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

Presidente: Dott.ssa Angela Paschino
angela.paschino@supporto.regione.basilicata.it
organismo.indipendente.valutazione@cert.regione.basilicata.it
tel. 0971.669101 fax 0971.666871

Prot. n.93/OIV
del 05/05/2016

Potenza, 05/05/2016

Al Direttore Generale
Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.)
Dott. Edmondo Iannicelli

Oggetto: Trasmissione Verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Basilicata – Riscontro alla richiesta di validazione del processo valutativo, ai fini dell'erogazione dei compensi incentivanti la produttività del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), per l'annualità 2014.

Con la presente si trasmette il verbale di cui all'oggetto che si compone di n° 3 pagine.

Cordialità

Il Presidente
Dott.ssa Angela Paschino



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

VERBALE N. 26 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Il giorno 04 del mese di maggio dell'anno 2016 si riunisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per fornire un riscontro alla richiesta di validazione del processo valutativo, ai fini dell'erogazione dei compensi incentivanti la produttività del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), per l'annualità 2014.

Sono presenti:

- Dott.ssa Angela Paschino, Presidente dell'Organismo;
- Dott.ssa Concetta Santarsiero, Componente dell'Organismo;
- Dott.ssa Maria Zito, Componente dell'Organismo.

La seduta si apre alle ore 11.00.

Premesso che

- L'Organismo Indipendente di Valutazione ha acquisito, in data 27 aprile 2015 (Prot. n.25/O.I.V. del 27 aprile 2015) la richiesta di validazione del processo valutativo del personale non dirigente per l'annualità 2014, avente ad oggetto "Valutazione interna dei responsabili delle strutture dirigenziali, dei responsabili delle posizioni organizzative e dei dipendenti del comparto dell'A.R.P.A.B. - anno 2014" (Prot. N.0003105 del 25.03.2015), con allegate le Relazioni dei Dirigenti sulle attività svolte nel 2014 e le S.V.I.P. (Schede di Valutazione Individuale Permanente) del personale;
- Negli incontri del 28.10.2015 e del 10.02.2016 l'Organismo Indipendente di Valutazione ha provveduto ad informare il personale dell'Ente sulle criticità riscontrate, puntualmente riportate nella Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni redatta dall'O.I.V. per l'annualità 2014, ed ha ribadito la insussistenza delle condizioni per l'erogazione del premio di risultato del personale non dirigente per il 2014, come risulta dai verbali interni redatti dall'Organismo;
- Anche in occasione dell'ultimo incontro, svoltosi in data 02.05.2016 (verbale interno O.I.V.), su richiesta dell'Agenzia, l'Organismo Indipendente di Valutazione ha confermato l'impossibilità di procedere alla validazione del processo valutativo per l'erogazione dei compensi incentivanti del personale non dirigente per l'annualità 2014.



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

Considerato che

nella Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni redatta dall'O.I.V. per l'annualità 2014 sono state rilevate seguenti criticità:

1. L'Agenzia, con Delibera del Direttore n. 335 del 31 dicembre 2014 ha provveduto ad adottare il Piano della Performance 2014-2016, con notevole ritardo rispetto a quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 che sancisce che <<al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono annualmente entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori>>;
2. Nella Delibera suindicata si fa riferimento alla presa d'atto, da parte del Direttore dell'Ente, della mancata adozione del Piano della Performance 2014-2016, al 16.07.2014, e si precisa che <<gli obiettivi indicati nel Piano della Performance confluiscono nel Bilancio di Previsione 2014-2016 e nel Piano Triennale delle attività 2014-2016>>, adottati con Delibera del Direttore n. 25 del 04.02.2014, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014-2016";
3. Nonostante la mancata approvazione della proposta di bilancio da parte della Giunta Regionale, il Direttore dell'A.R.P.A.B. ha approvato, con Delibera n. 294 del 10.12.2014, l'Assestamento di Bilancio di Previsione 2014-2016, successivamente annullata, in quanto l'Assestamento di Bilancio non poteva essere approvato prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014-2016 (D.G.R. n. 218 del 03.03.2015).

Tenuto conto che

- Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e Bilancio pluriennale relativo al triennio 2014-2016 dell'A.R.P.A.B. risulta approvato solo in data 16.09.2015 con Legge Regionale n.38;
- Non è stata elaborata la Relazione della Performance 2014, che rappresenta il documento di rendicontazione dei risultati conseguiti e che l'O.I.V. non ha potuto procedere alla successiva validazione della medesima;



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

- Attraverso il processo di validazione della Relazione della Performance da parte dell'O.I.V. si accerta la rispondenza tra risultati conseguiti e obiettivi stabiliti nel Piano della Performance;
- La validazione della Relazione sulla Performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito, di cui al Titolo III del D.lgs. n. 150/2009.


L'Organismo Indipendente di Valutazione nel prendere atto della documentazione acquisita ed in seguito ad una ulteriore verifica di congruità della stessa, **non Valida** il processo valutativo, ai fini dell'erogazione della produttività collettiva del personale non dirigente dell'A.R.P.A.B. per l'annualità 2014.

La riunione si conclude alle ore 14.30 con la redazione del presente Verbale che viene trasmesso con mail all'indirizzo di Posta Certificata dell'Ente per gli adempimenti conseguenti.


Potenza, 04 maggio 2016

Letto, confermato e sottoscritto


ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V.



(Dott.ssa Angela Paschino – Presidente)



(Dott.ssa Concetta Santarsiero – Componente)



(Dott.ssa Maria Zito - Componente)

E' possibile, ai sensi dell'art.17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, fare confluire nelle risorse decentrate di un determinato anno le economie derivanti dalla mancata erogazione nell'anno precedente di parte delle risorse stabili?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'art.17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 espressamente dispone: *"Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo"*.

Questa clausola contrattuale, quindi, consente di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno solo con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario.

Pertanto, nell'ambito di applicazione del citato art.17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, rientrano gli importi delle risorse comunque definitivamente non attribuite o non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario, come certificati dall'organo di controllo (non possono considerarsi tali le risorse per le quali, per qualunque ragione, anche di possibile contenzioso l'ente non abbia la certezza giuridica del definitivo mancato utilizzo).

Spetta al singolo ente, nella sua autonomia gestionale, verificare, sulla base delle previsioni del contratto integrativo già stipulato e con riferimento alle risorse dei vari istituti disciplinati, se effettivamente sussistano le condizioni per la concreta attuazione della disciplina dell'art.17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999.

Si coglie l'occasione anche per ricordare che:

a) l'incremento consentito dall'art.17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, ha natura di incremento "*una tantum*", consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate, e, comunque si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;

b) per effetto della loro particolare natura solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come risorse variabili;

c) relativamente alle risorse variabili, si deve ricordare che esse sono quelle che gli enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria effettiva capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno e dell'obbligo di riduzione della spesa, per gli enti che vi sono tenuti). Le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono espressamente indicate nell'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, che le finalizzano a specifici obiettivi a tal fine individuati (v. ad esempio, art.15, commi 1 e 2, del CCNL dell'1.4.1999; risorse destinate alla progettazione; ecc.). Sulla base delle fonti legittimanti, ogni determinazione in materia, comunque, è demandata alle autonome valutazioni dei singoli Enti, sia nell' "an" che nel "quantum". Conseguentemente, in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile (sia il loro stanziamento che l'entità delle stesse possono variare da un anno all'altro), le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento. Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per "stabilizzarsi" nel tempo, in contrasto con la *ratio* della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale;

d) le risorse variabili, derivanti dal mancato utilizzo nell'anno di riferimento di risorse stabili, avendo caratteristiche diverse da quelle richiamate nella lett.c), ove effettivamente non utilizzate nell'anno seguente, possono esserlo, eventualmente, di fatto, anche in anni successivi o a distanza di tempo rispetto a quello in cui si è determinato il mancato utilizzo che le ha determinate;

e) poiché trattasi di risorse variabili, una tantum, che, come sopra detti, non possono essere

confermate o stabilizzate, l'avvenuto impiego delle stesse né esaurisce ogni ulteriore utilizzabilità;

f) pertanto, alla luce di quanto detto, si ritiene che le risorse variabili derivanti da risorse stabili comunque, non utilizzate nel corso del 2014, valutate e computate secondo quanto sopra detto, possano essere riportate ed utilizzate anche per il finanziamento della contrattazione integrativa anche nel 2015.

Si ricorda, comunque, che non possono essere ricomprese nell'ambito applicativo dell'art.17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, le risorse che espressamente la vigente legislazione vieta di destinare al finanziamento della contrattazione integrativa (ad es. i risparmi derivanti dall'applicazione della decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia del lavoratore, ai sensi dell'art.71 della legge n.133/2008; i risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.9 del D.L.n.78/2010, come la mancata valorizzazione economica delle progressioni economiche, utili solo a fini giuridici e previdenziali; ecc.).

Infine, poiché le risorse variabili di cui si tratta hanno carattere di variabilità e non possono essere consolidate, le stesse non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili (progressioni economiche; posizioni organizzative; ecc.).



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO XVI

Roma, 24 gennaio 2013

Alla Città di Chioggia
Corso del Popolo, 1193
30015 CHIOGGIA (VE)

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Area II Servizio Contrattazione Collettiva
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

Prot. N. 4270

Rif. Prot. Entrata n. 82500

Allegati:

Risposta a Nota del: 14.08.2012 a mezzo fax come inoltra-
ta da Dip. Funzione Pubblica con nota prot. 37554 del
19.09.2012

OGGETTO: Città di Chioggia - Richiesta di parere concernente la portata ed applicazione
dell'art. 17, comma 5 del Ccnl 01.04.1999, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9,
comma 2-bis della legge 122/2010.

Con la nota in oggetto il Comune di Chioggia chiede, in considerazione dei disposti dell'articolo 9 comma 2-bis della legge n. 122/2010, se le economie derivanti da risorse stabili da riportare nel fondo dell'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Ccnl 1 aprile 1999, possano essere portate in aumento delle risorse degli anni futuri.

Giova in primo luogo rilevare come la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 2 maggio 2012, peraltro citata dal Comune di Chioggia nelle premesse del quesito, precisa che *"non rilevano, al fine del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate"*. Le somme di cui trattasi non costituiscono pertanto incremento di spesa da assoggettare al limite di cui al citato art. 9 comma 2bis e quindi non rilevano ai fini dello stesso in quanto esterne alla volontà di calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore.

In secondo luogo, con riferimento alla richiesta se le economie da risorse stabili possano essere portate in aumento delle risorse degli anni futuri (e non del solo fondo del singolo anno successivo al mancato utilizzo) è opportuno chiarire che le economie derivanti dal mancato integrale utilizzo delle risorse di un certo anno, ancorché di parte stabile, costituiscono una risorsa a carattere variabile: il relativo utilizzo può anche, di fatto, avvenire in più anni o a distanza di tempo rispetto al fondo da cui derivano; trattandosi di risorse variabili ed una tantum, tuttavia, tale utilizzo ne esaurisce l'operatività e non può in alcun modo essere storicizzato.

MTC

Ai fini del corretto inquadramento dell'istituto previsto dall'art. 17 comma 5 del Ccnl 1.4.1999, è in conclusione opportuno raccomandare quanto segue:

- a. sono da considerare allo scopo unicamente le somme definitivamente non utilizzate del Fondo anno precedente come certificato (non possono essere cioè considerate somme definitivamente non utilizzate somme per le quali, per qualsivoglia ragione, anche di contenzioso, l'Amministrazione non abbia certezza giuridica di definitivo mancato utilizzo);
- b. sono da considerare allo scopo unicamente le risorse che emergono da una formale ricognizione amministrativa, certificata dall'organo di controllo, volta a confrontare le poste autorizzate nel Fondo a suo tempo certificato con le somme effettivamente utilizzate in applicazione dello stesso come da scritture contabili dell'Amministrazione;
- c. le somme così determinate vanno depurate delle quote che la normativa espressamente vieta di riportare al Fondo dell'anno successivo (es. i risparmi realizzati a fronte dei primi 10 giorni di malattia del dipendente ex art. 71 L. 133/2008 o i risparmi realizzati in applicazione del citato art. 9 del DL 78 come la mancata valorizzazione economica delle progressioni utili unicamente a fini giuridici e previdenziali);
- d. le somme così quantificate debbono essere qualificate come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto quindi di utilizzare tali importi per programmare impieghi fissi e continuativi.

L'Ispettore Generale Capo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. per quindici giorni consecutivi, dal 9-5-2016 al 24-5-2016

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

.....

Atto trasmesso al controllo del il giorno con Prot. n.

.....

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

.....

-
- Atto non soggetto a controllo
 Atto soggetto al controllo della Giunta Regionale
 Atto soggetto al controllo del Consiglio Regionale
 Atto urgente ed immediatamente eseguibile

Il Funzionario incaricato

.....

La presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. dopo l'approvazione del dal al

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

.....

Per copia conforme.

Potenza li

Il Funzionario/Il Dirigente

.....